

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	100
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	100
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	105
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati in linea di principio</i> ) .....	108
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	104
AVVERTENZA .....	104

#### SEDE LEGISLATIVA

*Giovedì 2 agosto 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Edoardo Rixi.*

#### La seduta comincia alle 8.10.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.**

**Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° agosto 2018.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha concluso la discussione sulle linee generali e ha adottato come testo base la proposta di legge C. 651 Meloni.

Avverte che è in distribuzione il fascicolo con gli emendamenti presentati, cui si aggiungono due subemendamenti, distribuiti a parte.

Comunica che per la seduta odierna il deputato Mauro Rotelli sarà sostituito dal deputato Tommaso Foti.

Avverte altresì che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate (*vedi allegato 1*).

Avverte infine che, a norma dell'articolo 94 del regolamento, sugli emendamenti presentati in sede legislativa deve essere acquisito il parere della Commissione Affari costituzionali, per quanto concerne gli aspetti di legittimità costituzionale, della Commissione Bilancio, per quanto concerne le conseguenze finanziarie, e delle altre Commissioni che abbiano una competenza consultiva rinforzata. Tali pareri hanno carattere vincolante, in quanto, se la Commissione non si adegua al parere ricevuto, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

A tal fine, le proposte emendative presentate sono poste in votazione in linea di principio. Ciò significa che, in caso di approvazione, le proposte emendative si intendono approvate in linea di principio e saranno quindi inviate alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere. Successivamente alla trasmissione del parere le medesime proposte emendative saranno di nuovo poste in votazione in via definitiva. L'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale, mentre, in caso di voto contrario, il voto ha valore sostanziale e la proposta emendativa risulta respinta in via definitiva.

Tommaso FOTI (FdI), intervenendo sul complesso degli emendamenti, desidera ringraziare la Commissione per aver adottato come testo base la proposta di legge Meloni C. 561 nonché i relatori per il prezioso lavoro, fin qui svolto, al fine di giungere all'approvazione di un testo ampiamente condiviso.

Ritiene, infatti, che si sia raggiunto un ottimo punto di equilibrio, prevedendo l'obbligo di installare un dispositivo di allarme volto a scongiurare il ripetersi di episodi drammatici di abbandono di minori all'interno degli autoveicoli. Auspica che in prospettiva si possa arrivare a prevedere l'installazione di tali dispositivi direttamente sulle autovetture anziché sui

singoli seggiolini, dal momento che ci sono già aziende in grado di produrre dispositivi di tal genere.

Laura CANTINI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ricorda come il gruppo del Partito democratico abbia già lavorato, nella scorsa legislatura, per consentire l'approvazione di un provvedimento in materia di dispositivi antiabbandono. Esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori e dalla Commissione nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione per la conclusione dell'esame. Evidenzia come nelle audizioni svolte sia emersa l'attuale disponibilità di dispositivi da applicare ai sistemi di ritenuta dei bambini per evitare il ripetersi di disgrazie che hanno purtroppo colpito negli ultimi anni diverse famiglie.

Passando all'illustrazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo, osserva come nella sostanza molte delle questioni ivi sollevate sono state recepite negli emendamenti formulati dai relatori.

Desidera sottolineare in particolare il tema dell'individuazione della fascia di età dei bambini destinatari dell'obbligo, la questione della campagna di informazione specifica in merito all'installazione dei dispositivi di allarme antiabbandono, che prevede il coinvolgimento della presidenza del Consiglio. Altra questione di rilievo riguarda l'individuazione del termine per l'emanazione del decreto attuativo da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti necessario per l'individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive del dispositivo. Con riferimento all'opportunità di prevedere un incentivo fiscale, non condivide la scelta dei relatori di rinviare a provvedimenti normativi successivi. Evidenzia infine la necessità di prevedere l'applicazione di sanzioni in caso di mancata applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, così come previsto da uno specifico emendamento presentato dal suo gruppo.

Diego SOZZANI (FI) esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione ed in particolare per il contenuto

degli emendamenti formulati dai relatori, che rappresenta il frutto di una collaborazione proficua tra i gruppi. Evidenzia peraltro come sussistano alcune perplessità circa l'individuazione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto del dispositivo e segnala che in merito sono stati presentati a prima firma Prestigiacoמו due subemendamenti 0.1.03.1 e 0.1.03.2 all'articolo aggiuntivo 1.03 dei relatori, che prevedono un meccanismo di incentivazione fiscale direttamente applicabile e l'indicazione della corrispondente norma di copertura finanziaria, al fine di evitare incertezze su questo rilevante profilo delle proposte di legge in esame.

Diego DE LORENZIS, *presidente* chiede quindi ai relatori e al Governo di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Carlo FIDANZA (FdI), *relatore*, illustra sinteticamente le finalità dell'emendamento 1.1 dei relatori, che dispone una serie di modifiche all'articolo 172 del codice della strada al fine di introdurre l'obbligo di utilizzare un dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del minore e l'emanazione di un decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive del dispositivo medesimo. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.1 dei relatori, mentre invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sugli emendamenti Cantini 1.2, 1.3 e 1.4 e sull'articolo aggiuntivo 1.05 in quanto, nella sostanza, possono ritenersi ricompresi negli emendamenti dei relatori.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, illustra in sintesi l'articolo aggiuntivo dei relatori 1.0,1 che prevede una specifica campagna di informazione e sensibilizzazione sociale, l'articolo aggiuntivo 1.02 che disciplina le modalità di informazione dei genitori dei bambini assenti a scuola, prevedendo uno specifico decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne disciplini le modalità. Illustra infine le finalità dell'articolo aggiun-

tivo 1.03, in materia di incentivi all'acquisto, e l'articolo aggiuntivo 1.04, recante una clausola di invarianza finanziaria, nonché l'emendamento Tit. 1 dei relatori che modifica il titolo del provvedimento eliminando il riferimento alle parole « acustici e luminosi », identico all'emendamento Cantini Tit.2, sul quale esprime parere favorevole. Raccomanda quindi l'approvazione degli articoli aggiuntivi dei relatori testè illustrati.

Invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Cantini 1.06 e 1.07, in quanto in parte assorbiti da quelli formulati dai relatori sulle medesime questioni, nonché sui subemendamenti Prestigiacoמו 0.1.03.1. e 0.1.03.2 e sull'emendamento Cantini Tit.3.

Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti presentati dal gruppo del Partito democratico a prima firma Cantini dei quali i relatori hanno chiesto il ritiro. Desidera in ogni caso ribadire la necessità di un'ulteriore riflessione sul coinvolgimento della Presidenza del Consiglio nella prevista campagna informativa e sull'opportunità di rinviare a successivi provvedimenti normativi la copertura finanziaria dell'incentivo fiscale per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono. La previsione dell'articolo aggiuntivo 1.03 dei relatori costituisce una norma priva di reale contenuto normativo, che non stanziava alcuna risorsa finanziaria e dispone solo una facoltà per il futuro, per la quale risulterebbe più appropriato l'utilizzo dello strumento dell'ordine del giorno.

Con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo Cantini 1.07, ritiene sia preferibile prevedere la mera facoltà delle scuole di informare i genitori dei bambini assenti in considerazione delle criticità di organico che affliggono molti istituti anche paritari.

Carlo FIDANZA (FdI), *relatore*, replicando alle considerazioni del collega Pizzetti con riferimento alla questione della campagna informativa chiarisce la ratio dell'articolo aggiuntivo 1.01 dei relatori che disciplina una specifica campagna di

sensibilizzazione sia sull'obbligo di installazione dei dispositivi che sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa. Per quanto concerne la questione dell'avviso alle famiglie ritiene che l'autonomia delle singole scuole sia rispettata dal momento che si prevede l'emanazione di un decreto da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per quanto riguarda la questione della copertura finanziaria degli incentivi all'acquisto, di cui all'articolo aggiuntivo 1.03 dei relatori, pur concordando sulle considerazioni di tecnicità legislativa del collega Pizzetti, evidenzia come la previsione rivesta un valore politico di rilievo, risultando l'unica soluzione praticabile in questa fase. Ritiene pertanto che nella legge di bilancio il governo provvederà ad indicare le risorse finanziarie adeguate.

Il sottosegretario Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con particolare riguardo al coinvolgimento della Presidenza del Consiglio nelle campagne di informazione, si rimette alle decisioni che la Commissione vorrà assumere. Sulla questione delle risorse finanziarie necessarie per garantire l'attuazione delle disposizioni in materia di incentivi fiscali all'acquisto, ribadisce la disponibilità del Governo a provvedere nell'ambito della prossima legge di bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio l'emendamento 1.1 e gli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Diego SOZZANI (FI) insiste per la votazione dei subemendamenti a prima firma Prestigiacomò 0.1.03.1 e 0.1.03.2, che affrontano in modo specifico l'individuazione della copertura finanziaria per gli incentivi fiscali, senza peraltro incidere in modo eccessivo sul bilancio dello Stato.

Carlo FIDANZA (FdI), *relatore*, conferma il parere già espresso sui subemendamenti Prestigiacomò 0.1.03.1 e 0.1.03.2. Tali subemendamenti, pur prevedendo misure condivisibili nel merito, quali l'intro-

duzione dell'IVA agevolata al 4 per cento e una detrazione fiscale del 19 per cento, recano infatti una stima non congrua degli oneri recati dall'introduzione di tali incentivi fiscali.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nell'esprimere in generale apprezzamento per l'attività svolta fin qui dalla Commissione e dai relatori che hanno portato avanti un lavoro ampiamente condiviso sul testo in esame, sulla questione della copertura finanziaria ritiene che il Governo, ed in particolare il ministro Toninelli, abbia già avuto modo di assumere un impegno ad individuare le risorse finanziarie adeguate per l'attuazione del provvedimento in esame, nella prossima legge di bilancio. Ricorda altresì che sul punto il Governo, prime dell'inizio dell'esame in sede legislativa, aveva intenzione di presentare un proprio disegno di legge.

Il sottosegretario Edoardo RIXI ribadisce la scelta del Governo di non indicare, in questa fase, una specifica copertura finanziaria, ma di rinviare l'individuazione delle risorse necessarie nel disegno di legge di bilancio. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti Prestigiacomò 0.1.03.1 e 0.1.03.2.

Diego SOZZANI (FI) insiste per la votazione dei subemendamenti in questione, ribadendo la bontà della *ratio* ad essi sottesa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Prestigiacomò 0.1.03.1 e 0.1.03.2 e approva in linea di principio gli articoli aggiuntivi 1.03 e 1.04 dei relatori e gli identici emendamenti Tit.1 dei relatori e Cantini Tit.2 (*vedi allegato 2*).

Diego DE LORENZIS, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AUDIZIONI**

*Giovedì 2 agosto 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Luciano PIZZETTI (PD) e Simone BALDELLI (FI), cui replica il ministro Danilo TONINELLI, nonché il deputato Andrea ROMANO.

Il Ministro Danilo TONINELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare richieste di chiarimenti, anche sui tempi di svolgimento della seduta dedicata al seguito dell'audizione, i deputati Luciano PIZZETTI (PD), Carlo FIDANZA (FdI), Diego SOZZANI (FI), Nicola STUMPO (LeU), Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ed Elena MACCANTI (Lega).

Alessandro MORELLI, *presidente*, ringrazia il Ministro Danilo Toninelli per il contributo ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

## ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 172 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi).*

1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « al Regolamento (CE) 15 gennaio 2013, n. 168/2013 »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino rispondente alle specifiche

tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »

c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: « bambini, » sono inserite le seguenti: « o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis »;

d) alla rubrica, dopo la parola: « ritenuta » sono inserite le seguenti: « e sicurezza ».

2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

**1. 1. I Relatori.**

*All'articolo 1, comma 1, dopo la parola: bambini aggiungere le seguenti: in età compresa tra 0 e 5 anni.*

**1. 2.** Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Garriglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.



All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: acustico e luminoso con la seguente: dispositivo antiabbandono.

**1. 3.** Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con: novanta giorni.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

**1. 4.** Cantini, Pizzetti, Gariglio, Bruno Bossio, Nobili, Paita, Andrea Romano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Sanzioni).

1. In merito alle sanzioni concernenti la mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano quelle già previste dall'articolo 172 del Nuovo codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

**1. 05.** Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Campagne di informazione e sensibilizzazione).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo

adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

**1. 01.** I Relatori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Campagna informativa).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della salute, nell'ambito degli stanziamenti dedicati alle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede ad una specifica campagna di informazione, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, in merito alla installazione nei veicoli dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1, e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.

**1. 06.** Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

(Informazione ai genitori sull'assenza dalle scuole).

1. Al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli al momento dell'ingresso a scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono tempestivamente informati dell'assenza degli stessi.

**1. 02.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Campagna di informazione).*

1. Al fine di rafforzare la campagna di prevenzione, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, disciplina con proprio provvedimento la facoltà per nidi e scuole dell'infanzia di informare entro trenta minuti dal previsto orario d'ingresso i genitori dei bambini, o chi ne fa le veci, dell'assenza degli stessi.

**1. 07.** Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-quater.

*(Incentivi all'acquisto).*

1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, di cui

all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dall'articolo 1, comma 1, con appositi provvedimenti normativi possono essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo.

**1. 03.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-quinquies.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1. 04.** I Relatori.

TIT.

*Al titolo, sopprimere le parole:* acustici e luminosi.

**\*Tit. 1.** I Relatori.

*Al titolo, sopprimere le parole:* acustici e luminosi.

**\*Tit. 2.** Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

*Al titolo, dopo la parola:* bambini aggiungere le seguenti: in età compresa tra 0 e 5 anni.

**Tit. 3.** Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.



## ALLEGATO 2

**Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).**

**EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO**

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 172 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi).*

1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « al Regolamento (CE) 15 gennaio 2013, n. 168/2013 »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: « bambini, » sono inserite le seguenti: « o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis »;

d) alla rubrica, dopo la parola: « ritenuta » sono inserite le seguenti: « e sicurezza ».

2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

**1. 1. I Relatori.**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Campagne di informazione e sensibilizzazione).*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo

adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

**1. 01.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter.

*(Informazione ai genitori sull'assenza dalle scuole).*

1. Al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli al momento dell'ingresso a scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono tempestivamente informati dell'assenza degli stessi.

**1. 02.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-quater.

*(Incentivi all'acquisto).*

1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dall'articolo 1, comma 1, con appositi provvedimenti normativi possono essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo.

**1. 03.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-quinquies.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1. 04.** I Relatori.

TIT.

*Al titolo, sopprimere le parole:* acustici e luminosi.

**\*Tit. 1.** I Relatori.

*Al titolo, sopprimere le parole:* acustici e luminosi.

**\*Tit. 2.** Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.